COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 4 del 20- 01-2017

Da inviare a:	**Ordine del Giorno:**
☐ **Sindaco** ☐ **Presidente del Consiglio** ☐ **Segretario Generale**	• **Ripresa lavori " Regolamento Movida"** • **Varie ed eventuali:**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	**Puma Rosa Alba**	**SI**		**9.30**	**10.50**		
Vice Presidente	**Calandrino Giovanni**	**SI**		**9.30**	**12.25**		
Componente	**Cuscina' Alessandra**	**SI**		**9.30**	**12.25**		
Componente	**Cusumano Francesco**	**SI**		**9.30**	**12.25**		
Componente	**Sucameli Giacomo**		**SI**	---------	---------		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro, piano terra, sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta, la IV^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni e i Componenti Cons. Cusumano Francesco e Cuscinà Alessandra.

La Presidente Puma coadiuvata dalla Segretaria Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta comunicando alla Commissione che intorno alle ore 11.00 dovrà lasciare la seduta per un impegno istituzionale e quindi passerà a trattare il secondo punto posto all'OdG: **Varie ed Eventuali, Studio e consultazione per il redigendo**

regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, riprendendo la stesura dall'art. 28:

Art. 28
Cambio dell'attrazione

1. Il cambio di una attrazione, appartenente ad una determinata categoria e tipologia, verrà concesso previa richiesta da presentarsi con anticipo di almeno due mesi dall'in izio del Parco, nei seguenti casi:
a) per sostituirla con una della stessa categoria e dello stesso tipo, purchè non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione
b) per sostituirla con una della stessa categoria e di tipo diverso, purchè non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico
2. Nei casi previsti al comma 1 il cambio verrà concesso senza penalizzazione di punteggio mentre, lo stesso, verrà concesso con decurtazione del punteggio relativo all'anzianità di frequenza con la stessa attrazione qualora non vengano rispettati i criteri dell'organico. (punteggi?)

Art. 29
Impianto e disinstallazione delle attrazioni

1. Nessuna attrazione può essere impiantata o disinstallata nel parco di divertimenti durante il termine di frequenza obbligatoria determinato ai sensi dell'art. 6; salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte dell'Amministrazione comunale o autorità competente?? e nelle ore di chiusura del parco.
2. Le violazioni di cui al primo comma sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 250,00 (da verificare con gli uffici) e il divieto di partecipazione per il titolare e gli aventi diritto per le due edizioni successive.

Art. 30
Limitazioni e divieti

1. In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche ed integrazioni, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale o autorità competente??
2. Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti orari e di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 500,00. (da verificare con gli uffici)
3. La reiterazione di tre o più violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti comporta la decadenza della concessione in atto e l'esclusione per l'interessato dal rilascio di analoghe concessioni sul territorio comunale per il periodo di un anno.

Art. 31
Diritti del concessionario

1. I concessionari possono, relativamente alla partecipazione ai parchi degli anni successivi, fare richiesta scritta, debitamente motivata, di miglioria. Ogni richiesta dovrà pervenire entro due mesi dalla data di chiusura obbligatoria del parco in oggetto.

2. La richiesta verrà valutata ai sensi del presente Regolamento, ferme restando le limitazioni oggettive connesse all'organizzazione del parco ed alla disponibilità del sito.

Art. 32
Periodo di franchigia

1. Per un periodo di almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione ricorrente denominata Festa della Patrona di Alcamo potrà essere limitata la concessione di aree pubbliche e l'autorizzazione su aree private, per manifestazioni rilevanti dello spettacolo viaggiante, organizzate da privati e associazioni politiche.
Tale periodo è ridotto a 15 giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre.
2. Fanno eccezione le concessioni sporadiche e le manifestazioni ricorrenti di permanenza limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e per le quali sia previsto un numero di attrazioni inferiore a cinque.
3. I periodi di franchigia di cui sopra devono essere rispettati anche qualora le installazioni insistano su aree private. (uso area privata come da art4 ??) E' fatto salvo il caso delle strutture di divertimento fisse provviste di concessione comunale.

Articolo 33
Sanzioni (sistemare inserendo art 8 e 9)

1. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali ne verrà richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma quantificata dalle autorità competenti. Inoltre, in caso di inottemperanza alle prescrizioni necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione ovvero di situazioni di morosità, oltre a venire richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma dovuta, verranno sospese le autorizzazioni alla stessa ditta per un periodo di anni 2.

TITOLO III
CIRCHI EQUESTRI

Articolo 35
Divieti e regolamentazione di spettacoli e
intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente, emanati con sua delibera del 10 maggio 2000,"Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" integrata con atto del 2006 emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante.
Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore, ai requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000,"Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e integrata con atto 2006, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante, nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente e alle ordinanze sindacali o altri atti amministrativi emanati in materia.

3. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Articolo 36
Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno. (verificare con segretario generale)
3. Nelle domande dovranno essere specificati:
- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro
ingombro;
- dimensioni dell'area occupata delle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla
sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
- nonché quanto previsto dalle linee guida rilasciate dal Cites, come da art. 35 del presente regolamento.
4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori del tendone che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro del tendone, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di valutare la richiesta di attendamento di cui al precedente comma
5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione; (confrontare con art 8 e 9)
6.Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.
7.Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.
8.Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.
9.Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

Articolo 37
Assegnazione delle aree – Priorità

1. Nel periodo di cui all'art. precedente saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, ed in subordine a quello che non si è mai esibito in Città Chiedere agli uffici perché attualmente seguono la procedura opposta o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 38
Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.
2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente nonché alle ordinanze sindacali emanate in materia.
3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, nonché al parere dell'Ufficio comunale Welfare Animali.. Detto nulla-osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del vigente Regolamento sulla tutela degli animali.

Art. 39
Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.
2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.
3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.
4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti con riferimento all'elenco di cui al settimo comma dell'art. 35.

Articolo 40
Sanzioni

1. Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.
2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave
impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

3. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

La Commissione si riserva di approvare gli articoli formulati nella seduta di oggi, alla fine della stesura del regolamento definitivo.

La presidente continua con la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
La Presidente legge il verbale di seduta congiunta con la I Commissione n° 28 del 22-12-2016 e fa presente ai componenti che è stato approvato anche dalla I Commissione, come comunicatole dalla relativa Presidente. Procede alla lettura del verbale n° 29 del 27-12-2016 e del n° 1 del 10-01-2016
La Commissione li approva all'unanimità.

Alle ore 10.50 la Presidente lascia la seduta come già anticipato all'inizio per un impegno istituzionale.
Il V/ce Presidente riprende la seduta con un altro punto **Varie ed eventuali**: **Sopralluogo presso la struttura del Bio Mercato sito nella via S. D' Acquisto.**
Alle ore 11.00 il V/ce Presidente Calandrino, coadiuvato dalla Segretaria Anna Lisa Fazio, i componenti presenti cons. Cuscinà e Cusumano, si recano presso la struttura del Bio Mercato.
Giunti sul posto, il dipendente Sig. Pirrone mette a disposizione la struttura per il sopralluogo.
Dal sopralluogo e dai rilievi fotografici effettuati si rileva quanto segue: sono stati visionati entrando dall'ingresso principale lato sud i servizi igienici, che da un primo controllo sembrano in condizioni accettabili ma evidentemente mancano di manutenzione ordinaria; sono stati verificati le condizione degli stand che sono disposti su due lati entrando dall'ingresso principale, lato sud e lato nord. Quelli disposti sul lato sud, dal quinto all'ottavo, mancano di telo al centro, tra il sesto e il settimo stand manca il telo centrale.
E' stata visionata la vasca dell'acqua che presenta il contatore a vista con dei fili elettrici scoperti. Quest'ultimo va sicuramente messo in sicurezza. Dall'entrata secondaria posta a ovest si accede a un appezzamento di terreno che si trova in stato di incuria e occorrerebbe asfaltarlo per renderlo fruibile alle aziende per facilitare l'entrata con i mezzi per lo scarico e carico merci.
La Commissione, verificato il tutto, si rende conto che la struttura deve assolutamente essere utilizzata al più presto, per evitare che il tempo o atti vandalici possano maggiormente danneggiarla.
La Commissione ritiene di aver sufficientemente preso visione della struttura e ringraziando il Sig. Pirrone per la sua disponibilità alle ore 11.45 rientra dal sopralluogo.

Il V/ce Presidente riprende la seduta con lo studio e la consultazione di alcuni articoli del **regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri**, di che trattasi, estrapolati dal regolamento della città di Carini;

Il Cons. Cusumano legge i seguenti articoli, che potrebbero essere integrati nel nostro redigendo regolamento se ritenuti utili:

Art. 11 - Definizione delle attività circensi

1) Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 18.03.1968 n.337, dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 04.06.86 nonché successive modifiche ed integrazioni. La classificazione dei circhi viene determinata dalla capienza degli stessi e dal numero dei dipendenti regolarmente occupati.

Art. 23 - Utilizzo di sorgenti sonore

1) Nel caso di trattenimenti con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che comportano il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa occorre richiedere apposita autorizzazione in deroga al comune, che potrà rilasciarla previo parere ARPA. È stabilito che le emissioni sonore si esauriscano in un arco di tempo limitato e comunque mai oltre le ore 24.00. Eventuali deroghe possono essere concesse previa ordinanza sindacale.

2) La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

3) Per quanto non previsto, valgono le norme contenute nel Regolamento comunale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2009;

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Sanzioni amministrative

1) Ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si attuano le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e le sanzioni sono determinate tra un limite minimo di Euro 150,00 ed un limite massimo di 900,00.

2) L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e i relativi proventi saranno introitati dal Comune.

3) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, saranno aggiornate periodicamente, con delibera della Giunta Comunale, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità degli euro, in difetto qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi ed in eccesso qualora la cifra decimale sia uguale o superiore ai 50 centesimi.

4) L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa potrà adottare, inoltre, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in: a) revoca del provvedimento autorizzatorio in atto; b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta; c) esclusione, fino ad un massimo di anni tre, del trasgressore dalle aree del territorio comunale, limitatamente agli spettacoli viaggianti e ai circhi; d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.

5) La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

6) Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

7) I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

8) Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini del rilascio del provvedimento nei termini perentori indicati dal responsabile comporterà il rigetto dell'istanza di provvedimento, il non riconoscimento della partecipazione ai fini dell'anzianità e l'esclusione dell'operatore da nuove assegnazioni per almeno un anno. Nel caso, ciò si ripeta due volte nel corso di un quinquennio, si procederà all'azzeramento del punteggio relativo all'anzianità di frequenza prevista dal presente regolamento.

Il V/ce Presidente, avendo completato lo studio e la consultazione degli articoli sopra riportati, comunica alla Commissione che il primo punto posto posto all'Odg. Ripresa lavori " Regolamento Movida", sarà trattato nelle prossime sedute, e non avendo altre comunicazioni da fare alla Commissione alle ore 12.25 scioglie la seduta.

La Segretaria
Anna Lisa Fazio

Il V/ce Presidente
Calandrino Giovanni

Il Presidente
Ing. Puma Rosa Alba